

1

---

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ECC. (art. 12 Legge n° 241/90)

**ART. 1 - PRINCIPI**

Il Comune di Montescudaio, a norma del 2° comma dell'art. 2 della Legge 8.6.1990 n. 142 è l' Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

**ART. 2 - OBIETTIVI**

Il Comune di Montescudaio, quale rappresentante della comunità locale, intende promuovere lo sviluppo turistico, le attività culturali e ricreative, la diffusione dello sport a carattere sociale, il sostegno delle attività di volontariato, la solidarietà umana nonché il sostegno promozionale delle attività economiche localmente rilevanti, con particolare riferimento alla tutela del Vino D.O.C. "Montescudaio".

**ART. 3 - AMBITI E MODALITA' DI INTERVENTO**

Il Comune intende perseguire gli obiettivi di cui all'art. promuovendo prevalentemente lo sviluppo e potenziamento delle varie aggregazioni sociali presenti nella comunità locale, incoraggiando le iniziative che abbiano in particolare lo scopo di:

- a) promuovere lo sviluppo turistico della località;
- b) promuovere le attività ricreativo/culturali;
- c) promuovere la diffusione dello sport a carattere sociale;
- d) promuovere e sostenere le Associazioni del volontariato operanti nel settore della assistenza e protezione civile;
- e) promuovere lo sviluppo delle attività economiche, commerciali, artigiane, industriali ed agricole, con particolare riferimento alla produzione e diffusione del Vino D.O.C. "Montescudaio.
- f) promuovere la solidarietà umana.

**ART. 4 - METODI DI INTERVENTO**

Il Comune, per la promozione e valorizzazione degli ambiti di iniziativa come sopra definiti, interviene in forma diretta oppure attraverso la erogazione di contributi.

---

**ART. 5 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

La concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici o privati viene adottata dalla Giunta Municipale nel rispetto dei criteri e modalità fissate nel presente Regolamento.

Nel singolo provvedimento relativo agli interventi di cui sopra dovrà risultare, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 del-

la legge n° 241/90, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità come determinati nel Regolamento.

#### ART. 6 - GESTIONE DIRETTA

Le forme di gestione diretta da parte del Comune di iniziative finalizzate agli scopi precedentemente indicati sono affidate ai competenti Assessorati e dovranno essere deliberate dalla Giunta Municipale secondo le procedure fissate dalla legge e nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento.

#### ART. 7 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ANNUALI

I soggetti che non abbiano finalità di lucro e che intendano avvalersi della collaborazione dell'Amministrazione Comunale nell'organizzazione delle loro iniziative o richiedere contributi particolari debbono presentare domanda scritta, indirizzata al Sindaco, entro il 1° Luglio di ogni anno.

Alla richiesta dovrà essere allegato il programma dettagliato delle attività che si intendono realizzare nell'anno e le proposte di iniziativa, ivi compresi i relativi costi.

Le attività ed iniziative proposte debbono rientrare nelle finalità specificate nell'art. 2 del presente Regolamento.

La Giunta Municipale dovrà predisporre un programma generale di interventi, nei limiti imposti dalle leggi, dal presente Regolamento e dal bilancio di esercizio.

Il programma dovrà essere suddiviso per singole funzioni di intervento.

Dell'accoglimento o del rifiuto della richiesta dovrà essere data risposta entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

L'erogazione dei contributi avverrà a consuntivo, su presentazione del rendiconto e bilancio dell'attività effettivamente svolta, contenente il resoconto economico e la relazione sugli obiettivi perseguiti.

La mancata presentazione del rendiconto entro il mese di novembre dall'anno di riferimento per le richieste pervenute entro il 1° luglio sarà causa di decadenza del contributo stesso.

#### ART. 8 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Potranno essere concessi contributi straordinari per attività di promozione sui singoli settori indicati all'art. 2, finalizzati ad iniziative particolari e non rientranti nella programmazione di cui al precedente art. 7 per motivi strettamente occasionali.

Le iniziative dovranno comunque perseguire gli obiettivi indicati nei precedenti articoli.

Gli interessati dovranno presentare istanza scritta, indirizzata al Sindaco, indicando data e scopo dell'iniziativa.

Dell'accoglimento o del rifiuto della richiesta dovrà essere data risposta entro 30 giorni dalla data di presentazio-

ne della domanda al protocollo del Comune.

I contributi straordinari sono quantificati, per l'anno 1990, con un limite massimo di £ 200.000.-

Detto limite potrà essere variato annualmente dalla Giunta con apposita deliberazione.

In considerazione della esiguità del suddetto limite unitario, e della natura dell'intervento, detti contributi non sono soggetti a rendicontazione, rimanendone comunque subordinata la erogazione alla verifica della attuazione.

La Giunta Municipale deciderà sulla ammissibilità dei contributi straordinari nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente regolamento e nei limiti della compatibilità finanziaria del bilancio di esercizio.

#### ART. 9 - NORMA TRANSITORIA

In considerazione della particolare rilevanza, per la comunità e per l'economia di Montescudaio, della tutela e promozione del Vino D.O.C., viene espressamente prevista, per l'anno 1990, in deroga ai limiti formali e temporali del presente Regolamento, l'erogazione di un contributo a consuntivo in favore del Comitato organizzatore della Sagra del Vino, per le spese relative alla 23<sup>a</sup> edizione, previa rendicontazione delle stesse.

#### ART. 10 - NORMA FINALE

Il presente Regolamento avrà validità fino all'entrata in vigore dello Statuto che il Comune dovrà adottare ai sensi dell'art. 4 della legge 8.6.1990 n° 142, alle cui norme dovrà poi essere adeguato.